



COMUNE DI PAU

PROVINCIA DI ORISTANO

"Paese dell'Ossidiana"

Via San Giorgio, 17 - 09090 PAU (OR) - Tel. 0783-939282
e-mail: protocollo@comune.pau.or.it- PEC: comune.pau@legalmail.it
<http://www.comune.pau.or.it/>

Prot. n. 2533

Pau, 18.05.2022

ORDINANZA N. 3/2022

Oggetto: **PULIZIA E DISINFESTAZIONE TERRENI E AREE URBANE, TENUTA E CURA ANIMALI**

IL SINDACO

Premesso che con l'approssimarsi della stagione estiva si ripropone in tutta la sua gravità il pericolo d'incendio e il proliferare di parassiti (zecche) e alati (mosche e zanzare) che possono arrecare danni alla salute pubblica;

Considerando che la presenza di terreni, recintati e non, siti all'interno e all'esterno del centro urbano, ricoperti da una folta vegetazione spontanea, rovi e arbusti, può creare gravi problemi nonché essere potenziale causa di incendi, con conseguente pregiudizio per l'incolumità pubblica e privata.

Atteso che appare quanto mai opportuno e urgente predisporre un programma organico di interventi di prevenzione, finalizzato principalmente a porre in essere azioni efficaci di eliminazione sul territorio delle condizioni favorevoli allo sviluppo ed alla diffusione dei parassiti e alati e alla limitazione degli interventi di lotta chimica di disinfestazione.

Visti:

- il D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii..
- la Deliberazione della Giunta Regionale n.15/1 del 02.05.2022 recante l'approvazione delle prescrizioni regionali antincendio per il triennio 2020-2022, aggiornamento 2022.

Dato atto che il suddetto provvedimento prevede lo che "stato di elevato pericolo di incendio boschivo", fatte salve eventuali modifiche anche per ambiti territoriali specifici in considerazione dell'andamento meteorologico stagionale, vige dal 1° giugno 2022 al 31 ottobre 2022.

ORDINA

1. **TUTTI I PROPRIETARI** di terreni e aree siti in zona urbana devono provvedere **entro e non oltre il 01.06.2022** alla pulizia di sterpaglie, rovi, materiale erbaceo, ecc., nonché alla

disinfestazione di tali terreni e aree, al fine di evitare che si creino focolai di parassiti ed alati ed eliminare le cause che possono costituire innesco di incendi.

2. AI PROPRIETARI E/O AFFITTUARI di terreni siti in zona urbana e alla periferia del centro urbano è fatto divieto assoluto di detenere animali di allevamento allo stato brado.
3. TUTTE LE CONCIMAIE o ammassi di letame debbono essere tenuti ad almeno 200 metri dal centro abitato e a distanza regolamentare dalle case coloniche e dalle stalle.
4. È FATTO OBBLIGO a tutti i possessori di cani di curarli ed applicargli opportuni sistemi antizecche.

DISPONE

CHE la mancata osservanza della presente ordinanza, si provvederà con intervento diretto del Comune e, con spese a carico degli interessati, fatta salva l'applicazione delle sanzioni di legge.

Gli agenti della forza pubblica sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza.

AVVISA

che ai sensi dell'articolo 3 comma 4 della legge 241 del 1990 che, avverso la presente ordinanza è ammesso entro il termine di 60 giorni dalla sua pubblicazione, il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale ovvero, in via alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla data di pubblicazione.

Dalla Residenza Municipale, 17.05.2022

Il Sindaco
Dott.ssa Alessia Valente